



Bruxelles, 17.10.2018
COM(2018) 691 final

ANNEX 2

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra
l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam**

Riduzione o soppressione dei dazi doganali

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Salvo diversamente disposto nella tabella di una Parte del presente allegato, le seguenti categorie di soppressione progressiva dei dazi si applicano a norma dell'articolo 2.7 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali) alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra Parte figuranti nelle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam);
 - a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono interamente soppressi, e le merci interessate sono esenti da qualsiasi dazio doganale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B3" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B5" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B7" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B9" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono soppressi in 10 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B10" di soppressione progressiva dei dazi della tabella di una Parte sono soppressi in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B10*" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono soppressi in 11 tappe annuali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente alla tabella in appresso, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

Codice tariffario	Anno											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
SA 2012												
2203.00.10	34 %	33 %	32 %	30 %	29 %	25 %	22 %	18 %	15 %	11 %	0 %	
2203.00.90												

- i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B10**" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono soppressi in 11 tappe annuali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo conformemente alla tabella in appresso, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

Codice tariffario	Aliquota di base	Anno										
		SA 2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2710.12.11	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	8 %	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.12.12												
2710.12.13												
2710.12.14												
2710.12.15												
2710.12.16												
2710.12.20	10 %	10 %	10 %	10 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.12.30	20 %	20 %	20 %	20 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.12.40	20 %	17 %	16 %	14 %	13 %	11 %	10 %	8 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.12.50												
2710.12.60												
2710.12.70	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	8 %	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.12.80	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	15 %	10 %	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.12.90												
2710.19.71	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.19.72												
2710.19.79	10 %	9 %	8 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.19.81												
2710.19.82												
2710.19.83												
2710.20.00	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.91.00	40 %	40 %	20 %	20 %	20 %	11 %	9 %	7 %	7 %	7 %	7 %	0 %
2710.99.00												

- j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B15" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono soppressi in 16 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- k) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "A + EP" di soppressione progressiva dei dazi della tabella dell'Unione è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico derivante dal sistema dei prezzi di entrata che l'Unione applica a determinati prodotti ortofrutticoli conformemente alla tariffa doganale comune prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati¹, è mantenuto;

¹ Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

- l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "R75" di soppressione progressiva dei dazi della tabella dell'Unione si applicano conformemente alla tabella in appresso:

Anno	Dazio doganale (EUR/tonnellata)
2016	120
2017	115
2018	110
2019	105
2020	100
2021	95
2022	90
2023	85
2024	80
A partire dal 2025	75

i dazi doganali preferenziali indicati nella tabella di cui sopra si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo nell'anno pertinente; detti dazi non sono ridotti con effetto retroattivo;

- m) le linee tariffarie che presentano la dicitura "CKD" nelle colonne intitolate "Aliquota di base" e "Categoria" della tabella del Vietnam non sono applicabili.

2. Ogni voce della tabella di ciascuna delle Parti reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio doganale e della categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie per determinare l'aliquota intermedia del dazio doganale corrispondente a ciascuna tappa della riduzione dei dazi per la voce in questione.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 2.7 (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), i dazi doganali preferenziali dell'Unione a norma del presente accordo non possono in alcun caso essere superiori ai dazi doganali dell'Unione applicati alle merci originarie del Vietnam il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente accordo. Detto obbligo si applica a decorrere da tale data fino al settimo anno successivo all'entrata in vigore.
4. Le aliquote dei dazi doganali applicate nelle tappe intermedie sono arrotondate per difetto almeno al decimo di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno al decimo di cent di euro più vicino nel caso dell'Unione.
5. Ai fini del presente allegato, comprese le tabelle dei dazi delle Parti di cui alle appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam), la prima riduzione ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ogni successiva riduzione annuale ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno pertinente successivo all'anno di entrata in vigore come previsto all'articolo 17.16 (Entrata in vigore).

6. Le appendici 2-A-1 (Tabella dei dazi dell'Unione) e 2-A-2 (Tabella dei dazi del Vietnam) formano parte integrante del presente allegato.
7. Le definizioni dei termini che figurano nel capo 2 (Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci) si applicano al presente allegato.

SEZIONE B

CONTINGENTI TARIFFARI

1. Per la gestione nel corso dell'anno 1 di ciascun contingente tariffario istituito dal presente accordo, le Parti calcolano il volume del contingente tariffario scontando il volume corrispondente al periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di entrata in vigore del presente accordo.

SOTTOSEZIONE 1

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE

1. L'Unione amministra i propri contingenti tariffari conformemente alla sua disciplina interna per l'agevolazione degli scambi tra le Parti al fine di ottimizzare lo sfruttamento dei quantitativi dei contingenti tariffari.

Contingente tariffario per le uova di volatili e i tuorli

2. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 0408.11.80, 0408.19.81, 0408.19.89, 0408.91.80 e 0408.99.80 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 500 tonnellate metriche.

Aglione

3. Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 0703.20.00 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 400 tonnellate metriche.

Granturco dolce

4. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 0710.40.00A, 2001.90.30A e 2005.80.00A nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 5 000 tonnellate metriche.

Il quantitativo totale delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 0710.40.00B, 2001.90.30B e 2005.80.00B nella tabella dell'Unione non entra nel calcolo del quantitativo del contingente tariffario.

Riso

5. Le merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 20 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso semigreggio:

1006.10.21	1006.10.92	1006.20.11	1006.20.92
1006.10.23	1006.10.94	1006.20.13	1006.20.94
1006.10.25	1006.10.96	1006.20.15	1006.20.96
1006.10.27	1006.10.98	1006.20.17	1006.20.98

6. Le merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato:

1006.30.21	1006.30.42	1006.30.61	1006.30.67
1006.30.23	1006.30.44	1006.30.63	1006.30.92
1006.30.25	1006.30.46	1006.30.65	1006.30.94
1006.30.27	1006.30.48	1006.30.98	1006.30.96

7. Le merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 30 000 tonnellate metriche espresse in equivalente riso lavorato:

1006.10.21	1006.20.11	1006.30.21	1006.30.61
1006.10.23	1006.20.13	1006.30.23	1006.30.63
1006.10.25	1006.20.15	1006.30.25	1006.30.65
1006.10.27	1006.20.17	1006.30.27	1006.30.67
1006.10.92	1006.20.92	1006.30.42	1006.30.92
1006.10.94	1006.20.94	1006.30.44	1006.30.94
1006.10.96	1006.20.96	1006.30.46	1006.30.96
1006.10.98	1006.20.98	1006.30.48	1006.30.98

8. Per essere ammissibile all'importazione in esenzione da dazi nel quadro del contingente di cui al punto 7, il riso deve appartenere a una delle seguenti varietà di riso "Fragrant":
- a) Jasmine 85;
 - b) ST 5, ST 20;
 - c) Nang Hoa 9 (NàngHoa 9);
 - d) VD 20,
 - e) RVT;
 - f) OM 4900;
 - g) OM 5451; e
 - h) Tai nguyen Cho Dao (Tàinguyên Chợ Đào).
9. L'elenco delle varietà di riso di cui al punto 8 può essere modificato mediante una decisione del comitato per il commercio conformemente all'articolo 17.5 (Modifiche), paragrafo 2.

10. Le partite di riso ammissibili al contingente tariffario a norma del punto 7 devono essere accompagnate da un certificato di autenticità emesso dalle pertinenti autorità competenti del Vietnam attestante che il riso appartiene a una delle varietà di cui al punto 8.

Fecola di manioca

11. Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 1108.14.00 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 30 000 tonnellate metriche.

Tonni

12. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 1604.14.11, 1604.14.18, 1604.14.90, 1604.19.39 e 1604.20.70 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 11 500 tonnellate metriche.

Surimi

13. Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 1604.20.05 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 500 tonnellate metriche.

Zucchero e altri prodotti ad elevato contenuto di zucchero

14. Le merci originarie classificate nelle seguenti linee tariffarie nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 20 000 tonnellate metriche espresse in equivalente zucchero grezzo:

1701.13.10	1701.99.10	1702.90.71	1806.10.30
1701.13.90	1701.99.90	1702.90.75	1806.10.90
1701.14.10	1702.30.50	1702.90.79	
1701.91.00	1702.90.50	1702.90.95	

Zuccheri speciali

15. Le merci originarie classificate nella linea tariffaria 1701.14.90 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 400 tonnellate metriche.

Funghi

16. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 0711.51.00, 2001.90.50, 2003.10.20 e 2003.10.30 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 350 tonnellate metriche.

Etanolo

17. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 2207.10.00 e 2207.20.00 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 1 000 tonnellate metriche.

Mannitolo, sorbitolo, destrina e altri amidi e fecole modificati

18. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 2905.43.00, 2905.44.11, 2905.44.19, 2905.44.91, 3505.10.10, 3505.10.90 e 3824.60.19 nella tabella dell'Unione sono esenti da dazi entro i limiti di un quantitativo annuale totale pari a 2 000 tonnellate metriche.

SOTTOSEZIONE 2

CONTINGENTE TARIFFARIO DEL VIETNAM

1. Il periodo di attuazione, il volume dei contingenti, i metodi di gestione e le altre condizioni relative all'attribuzione dei contingenti tariffari del Vietnam devono essere coerenti con gli impegni assunti dal Vietnam in seno all'OMC.
2. I dazi doganali contingentali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B10 contingente" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono soppressi in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale.
3. I dazi doganali fuori contingente applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria "B10 contingente" di soppressione progressiva dei dazi della tabella del Vietnam sono dazi non consolidati (unbound).

Tabella dei dazi dell'Unione

Note generali

Rapporto con la nomenclatura combinata (NC) dell'Unione

1. Le disposizioni della presente tabella dei dazi fanno di norma riferimento alla formulazione della NC e la loro interpretazione, anche in termini di prodotti contemplati nelle sue sottovoci, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC. Le disposizioni contenute nella presente tabella, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC, hanno il medesimo significato di queste ultime.

Aliquote di base dei dazi doganali

2. Le aliquote di base dei dazi doganali contenute nella presente tabella riflettono le aliquote della tariffa doganale comune dell'Unione in vigore alla data del 26 giugno 2012.

Calzature sportive

3. Le calzature contemplate dalla descrizione specifica "ex-out" relativa ai codici NC 6403.91.11B, 6403.91.13B, 6403.91.16B, 6403.91.18B, 6403.99.91B, 6403.99.93B, 6403.99.96B e 6403.99.98B nella tabella dell'Unione devono essere provviste di una suola esterna antiscivolo fabbricata con materiali sintetici come i polimeri a bassa densità o devono presentare caratteristiche tecniche come cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche disegnate per assorbire gli impatti o materiali speciali come i polimeri a bassa densità. Tali calzature devono inoltre disporre di un meccanismo di chiusura o un sistema di allacciamento composto da almeno cinque asole ad occhiello su ciascun lato della tomaia della scarpa che assicuri la stabilità del piede nella calzatura. La suola interna di tali calzature deve essere sagomata.

Tabella dei dazi dell'Unione

[Insert Tariff Schedule of document 02]
